

Biotestamento 6

Arriva oggi in aula il discusso disegno di legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Forse al voto entro venerdì 29

Salute A due anni dall'approvazione in Senato, arriva oggi alla Camera il disegno di legge Calabrò sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Irrisolto il nodo dell'alimentazione e idratazione forzosa

Salute

Testamento biologico, i tre giorni più lunghi

Federico Tulli

Nove articoli per regolamentare il controverso tema del testamento biologico. Nove articoli che potrebbero creare un'ulteriore profonda spaccatura tra i due schieramenti in Parlamento e tra la politica del governo in materia di bioetica e l'opinione pubblica. È il testo del disegno di legge "Calabrò" che oggi dopo i numerosi stop and go nei due anni dall'approvazione in Senato, riprende il suo iter in aula alla Camera in seconda lettura. Per arrivare, presumibilmente, al voto entro venerdì prossimo 29 aprile.

Denominato *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento*, il testo è la sintesi di una serie di disegni di legge in materia di "biotestamento" ma ricalca in ogni sua riga le indicazioni fornite dall'ala cattolica del governo nei giorni in cui a febbraio 2009 si concludeva dopo 17 anni in stato vegetativo permanente la lunga e dolorosa vicenda di Eluana Englaro.

Sebbene prima dell'incidente la ragazza avesse espressamente richiesto dinanzi a testimoni di non essere sottoposta ad ac-

canimento terapeutico, come riconosciuto anche da otto sentenze, quando finalmente i suoi medici poterono interrompere il flusso del mix di farmaci che dal 1992 la donna assumeva attraverso un sondino nasogastrico introdotto chirurgicamente, ci fu chi in parlamento gridò all'omicidio. Ed è su di una presunta «indisponibilità della vita» da parte dei cittadini italiani, che poggia la legge in discussione alla Camera, in aperto contrasto con il contenuto dell'articolo 32 della Costituzione che recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Rispetto al testo passato in Senato il 26 marzo 2009 il provvedimento ha subito alcune modifiche in commissione Affari sociali di Montecitorio, dove il primo marzo scorso ha avuto l'ultimo vaglio. In particolare, sul fronte dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, il nodo più controverso dell'intero provvedimento, il ddl prevede ora che entrambe possa-

no essere sospese se dovessero risultare non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari o addirittura dovesse danneggiarlo. Alimentazione e idratazione artificiale, però, come nel testo approvato da Palazzo Madama, non sono considerate terapie al contrario di quanto è concorde nel sostenere la comunità medico-scientifica mondiale, ma forma di «sostegno vitale», dunque non possono costituire oggetto di dichiarazioni anticipate. Ciò significa che non ci verrà data la possibilità di scegliere anticipatamente, e in piena coscienza, di non essere sottoposti ad alimentazione e idratazione artificiali qualora ci trovassimo in una condizione di malattia irreversibile.

Inoltre, il ddl approvato dalla commissione Affari sociali non è più rivolto solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche a chi si trova «nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze». È quindi stata allargata la platea di soggetti "colpiti" dal provvedi-



mento, non limitandola più ai soli "casi Englarò". Infine, per rendere il meno possibile autonomo il cittadino nell'esercizio di espressione della propria volontà, le dichiarazioni anticipate di trattamento restano non vincolanti per il medico curante. In caso di controversie tra questi e il fiduciario del paziente interviene un collegio di medici, ma nemmeno il parere espresso da questo organo sarà vincolante. ■

Il testo voluto dal governo stabilisce "l'indisponibilità della vita", in aperto contrasto con l'articolo 32 della Costituzione